

**LABOMAR S.p.A.**



**PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE**

## PREMESSE

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le regole, le modalità ed i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) realizzate da Labomar S.p.A. (“**Labomar**” o la “**Società**”), direttamente o per il tramite di società controllate, essendo la Società un emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 2325-bis del codice civile e dell’articolo 116 del TUF (come di seguito definito).

La presente Procedura è stata predisposta ai sensi dell’articolo 2391-bis del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento Consob OPC**”).

Avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 10 del Regolamento Consob OPC la Procedura, salvo ove diversamente specificato, si applica indistintamente tanto alle Operazioni di Minore Rilevanza quanto alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob OPC.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob OPC si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15.09.2020 ed è entrata in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia (ora Euronext Growth Milan) delle azioni ordinarie della Società; la Procedura è stata successivamente modificata in data 30.03.2022, previo parere favorevole dell’unico Amministratore Indipendente in carica, in ragione dell’acquisizione della qualifica di emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

## DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi ivi attribuito:

**Amministratori Indipendenti:** indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

**Amministratori Non Correlati:** gli amministratori della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Comitato Operazioni Parti Correlate o Comitato:** il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Procedura.

**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche:** quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

**Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto al paragrafo 7.2, lettera b), della Procedura, la significatività degli interessi è valutata dal Consiglio di Amministrazione - il quale potrà avvalersi al riguardo del supporto del Comitato Operazioni Parti Correlate - anche sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 ed eventuali successive modifiche, fermo restando che non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

**Operazioni con Parti Correlate o Operazioni:** le operazioni definite tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

**Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni con Parti Correlate di qualsiasi natura di importo non superiore ad Euro 100.000,00 (al netto di tasse, imposte ed oneri) se compiute con Parti Correlate persone fisiche e ad Euro 150.000,00 (al netto di tasse, imposte ed oneri) se compiute con Parti Correlate persone giuridiche, considerate singolarmente ovvero cumulativamente in ragione d'anno, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate individuate in base ai criteri indicati dall'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC.

**Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**Operazioni Escluse:** le Operazioni con Parti Correlate indicate nell'articolo 7 della Procedura.

**Operazioni Ordinarie:** indica le "operazioni ordinarie" come definite nel Regolamento Consob OPC di volta in volta vigente.<sup>1</sup>

**Organo Delegato:** ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società munito di deleghe ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

**Parti Correlate:** i soggetti definiti tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. Ai fini della Procedura la Società istituisce un apposito elenco nel quale vengono iscritte le Parti Correlate, il cui aggiornamento avverrà, ogniqualvolta sia ritenuto necessario, a cura della competente funzione aziendale.

**Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nell'articolo 2 della Procedura.

**Regolamento Consob Emittenti:** il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

**Regolamento UE:** il Reg. (CE) 16-4-2014 n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.

**Sindaci Non Correlati:** i sindaci effettivi della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

**Soci Non Correlati:** i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**TUF:** il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

I termini non specificamente definiti nella Procedura hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento Consob OPC.

I riferimenti ad articoli e paragrafi contenuti nel testo devono intendersi effettuati agli articoli ed ai paragrafi della Procedura, salvo ove diversamente specificato.

## **1. COMITATO OPERAZIONI PARTI CORRELATE**

1.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parte Correlata, salvo che si tratti di un'Operazione Esclusa, il Comitato Operazioni Parti Correlate esprime un motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il suddetto parere reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 3, lett. d), del Regolamento Consob OPC, per "operazioni ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

- 1.2 Il Comitato, anche appositamente costituito in occasione della singola Operazione con Parte Correlata, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione designa anche il Presidente del Comitato.
- 1.3 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del Comitato medesimo.
- 1.4 I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parte Correlata, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 2.
- 1.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per video o audio conferenza. Le riunioni non sono soggette a particolari formalità, purché siano verbalizzate e siano assicurati a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato, in caso di parità è attribuita prevalenza al voto del Presidente del Comitato.

## **2. PRESIDI EQUIVALENTI**

- 2.1 Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, e comunque nel caso in cui non fosse possibile costituire un Comitato Operazioni Parti Correlate secondo le regole di composizione previste al paragrafo 1.2, le funzioni del Comitato vengono svolte, nell'ordine:
  - a) dall'unico Amministratore Indipendente e Non Correlato; ovvero
  - b) dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi membri effettivi siano Sindaci Non Correlati; ovvero
  - c) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse.

## **3. ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 3.1 Il soggetto che intende proporre od effettuare una determinata operazione deve preventivamente accertarsi se essa costituisca un'Operazione con Parte Correlata e, in caso affermativo, ne informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, fornendogli le informazioni necessarie a valutare se l'Operazione rientri o meno tra le Operazioni Escluse ai sensi del successivo articolo 7.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'eventuale supporto del Comitato Operazioni Parti Correlate (ovvero del Presidio Equivalente), valuta se l'Operazione con Parte Correlata in questione rientra tra le Operazioni Escluse ai sensi del successivo articolo 7. In caso affermativo ne informa l'organo o il soggetto competente, che potranno quindi procedere all'approvazione ed al compimento della suddetta Operazione ma dovranno comunicarne il perfezionamento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, non appena la stessa sia stata conclusa.
- 3.3 Quando, invece, un'Operazione con Parte Correlata non rientra tra le Operazioni Escluse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, fornisce con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'Operazione, ovvero al soggetto competente ad eseguirla, nonché al Comitato Operazioni Parti Correlate (ovvero al Presidio Equivalente) informazioni complete ed adeguate, anche ai fini del rilascio del parere di cui al paragrafo 1.1. In particolare, tali informazioni devono concernere, almeno, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione (tra cui l'oggetto ed il corrispettivo), la tempistica prevista, le motivazioni dell'Operazione nonché gli eventuali rischi ad essa connessi.

Allorché l'Operazione preveda Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

- 3.4 Il Comitato Operazioni Parti Correlate, ovvero i Presidi Equivalenti previsti al paragrafo 2.1, lettere a) e b), hanno facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando il limite massimo di spesa pari al 3% del controvalore dell'Operazione. Il Comitato (ovvero i suddetti Presidi Equivalenti) verificano preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC.
- 3.5 Le Operazioni con Parti Correlate sono approvate e/o eseguite dall'organo o dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo parere di cui al paragrafo 1.1 ove non si tratti di Operazioni Escluse. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, salvo che esse siano di competenza dell'assemblea dei soci.
- 3.6 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni con Parti Correlate devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.7 Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'assemblea dei soci o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea troverà applicazione la medesima disciplina dettata dal presente articolo 3.
- 3.8 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza che sia di competenza dell'assemblea dei soci, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **4. DELIBERE QUADRO**

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere Quadro**").
- 4.2 Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno, si riferiscono ad Operazioni sufficientemente determinate e riportano almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 4.3 Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, in quanto compatibili, mentre le medesime disposizioni non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera Quadro.
- 4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, rende una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro. In particolare, con tale informativa dovrà essere indicata la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.
- 4.5 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo paragrafo 6.1 qualora il prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima Delibera Quadro superi la soglia per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione della Delibera Quadro oggetto del predetto documento

informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'articolo 5, secondo comma, del Regolamento Consob OPC.

## **5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

5.1 Nell'ipotesi in cui la Società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere, con Parti Correlate alla Società, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal precedente articolo 3.

## **6. OBBLIGHI INFORMATIVI**

6.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predispose e pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC, secondo termini, modalità e contenuto ivi disciplinati. Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza fosse di competenza assembleare, gli eventuali aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo sono pubblicati con le modalità e nei termini indicati all'articolo 11, quarto comma, del Regolamento Consob OPC.

6.2 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti ed i pareri cui fa riferimento l'articolo 5, settimo comma, del Regolamento Consob OPC, con le modalità ivi indicate.6.3 Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE, quest'ultimo riporta anche le informazioni indicate nell'articolo 6 del Regolamento Consob OPC.

6.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo Delegato, fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate avvenuta nel periodo di riferimento.

6.5 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Operazioni Parti Correlate (ovvero dal Presidio Equivalente), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al suddetto documento o sul sito internet della Società.

6.6 I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, quinto comma, del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

## **7. OPERAZIONI ESCLUSE**

7.1 Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate alle quali non si applicano la Procedura e il Regolamento Consob OPC, salvo ove diversamente specificato.

7.2 Sono Operazioni Escluse:

- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- b) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società, nonché le Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- c) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti

di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

- d) fuori dai casi indicati nella precedente lettera c), le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  - e) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
  - f) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  - g) le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, terzo comma, lettera c), del Regolamento Consob OPC;
  - h) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC;
  - i) le Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluse quelle indicate all'articolo 13, comma 1-bis, del Regolamento Consob OPC.
- 7.3 I casi di esclusione previsti nel presente articolo 7 trovano applicazione anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate di cui all'articolo 5.
- 7.4 Il Comitato, ovvero il Presidio Equivalente (i) riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero dall'Organo Delegato), annualmente, entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio di esercizio, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi del presente articolo 7, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza; (ii) verifica tempestivamente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

## **8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA**

- 8.1. Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza, le Operazioni, di competenza assembleare o meno, potranno essere concluse avvalendosi delle deroghe rispettivamente previste dall'articolo 11, quinto comma, e dall'articolo 13, sesto comma, del Regolamento Consob OPC, alle condizioni ivi indicate.

## **9. VIGILANZA SULLA PROCEDURA**

- 9.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.

## **10. MODIFICA E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

- 10.1 La Procedura può essere modificata nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 4, terzo comma, del Regolamento Consob OPC.
- 10.2 La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società nonché, eventualmente mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.